



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3114/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3487/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3487/TFNSVE/2025-2026, 3487 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ARGENTANA (matricola 73246) contro la società AFC SANTA MARIA CODIFIUME (matricola 65633), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SARTO FILIPPO (matricola 5462649)

In data 14 aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la società ricorrente ha depositato l'atto di avvio del procedimento tardivamente rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 91, comma 3 CGS.

Visti gli artt. 49, comma 4 e 91, comma 3 CGS

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai